

Allegato "A" al repertorio n. 34080/15076

S T A T U T O

Articolo 1

Denominazione

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") per iniziativa di "A2A S.p.A." ("**A2A**") (il "**Fondatore**") e di Cogeme S.p.a., Azienda Energetica Municipale S.p.a., A.S.M. Pavia S.p.a., ASTEM S.p.a. e Società Cremasca Servizi S.r.l. (i "**Partecipanti Cofondatori**") è costituita la fondazione di partecipazione denominata

"Fondazione LGH E.T.S.".

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. La Fondazione indicherà gli estremi di iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Cremona.

Articolo 3

Scopo

3.1 La Fondazione non ha fini di lucro ed opera nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

3.2 La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più

attività di interesse generale rientranti nel perimetro delle attività di cui all'art. 5, comma 1, lett. e), f), g), h) e i) del D. Lgs. n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'innovazione, la ricerca scientifica e applicata, la formazione universitaria e post-universitaria, la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico, la sensibilizzazione del territorio soprattutto nell'ambito della transizione energetica, della tutela ambientale e delle bioenergie.

3.3 La Fondazione, in particolare, si propone di:

- favorire iniziative di approfondimento nel settore energetico, ambientale ed agricolo;
- promuovere il dialogo con associazioni del territorio così da sviluppare sinergie con e per i cittadini;
- contribuire alla diminuzione del digital divide con smart solutions in ambito energetico e agricolo;
- realizzare o sostenere corsi di formazione che abbiano ad oggetto le tematiche legate alla transizione energetica, alla tutela ambientale, alla valorizzazione territoriale e all'agricoltura;
- promuovere la ricerca scientifica e/o applicata riferita agli ambiti di interesse per la Fondazione, anche attraverso forme di seeding per sostenere start up innovative;
- contribuire allo sviluppo di progetti in ambito smart agriculture, smart land, smart grid, bioenergie, transizione energetica ed economia circolare ed energie rinnovabili nonché a programmi di

efficientamento energetico e a piani energetici sostenibili;

- aderire al «Banco dell'Energia» condividendone le finalità sociali;

- conservare, valorizzare e promuovere gli attrattori culturali e naturali, materiali e immateriali, del territorio;

- sostenere le iniziative territoriali attraverso l'elargizione di liberalità.

Nelle suddette attività, la Fondazione avrà cura di promuovere e favorire, in quanto possibile, la collaborazione con gli enti locali e con altre istituzioni della Lombardia.

La Fondazione favorisce la transizione ecologica in ottemperanza dei principi degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

3.4 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può, tra l'altro:

- stipulare ogni atto o contratto di qualsiasi natura, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, ivi compresi, a titolo esemplificativo, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'acquisto di beni, anche immobili, l'assunzione di personale, che sia considerato opportuno ed utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria;

- promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, mostre, procedendo alla pubblicazione dei

relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale e scientifico regionale, nazionale ed internazionale ed il pubblico;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, direttamente od indirettamente, per il perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione dei predetti organismi;
- richiedere contributi pubblici e privati;
- stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

3.5. La fondazione potrà, quindi, effettuare tutte le attività indicate nei precedenti paragrafi 3.3 e 3.4 e le ulteriori attività di carattere strumentale per il perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate nel precedente paragrafo 3.2, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratui-

te, impiegate nelle attività di interesse generale e purché le medesime non assumano carattere di prevalenza, stante la natura non lucrativa dell'ente.

Articolo 4

Patrimonio

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale come indicato nell'atto costitutivo, formato dai beni conferiti a titolo di liberalità dal Fondatore all'atto della costituzione;
- dal contributo annuale che dovrà essere versato dal Fondatore;
- dagli ulteriori beni che potranno essere conferiti a titolo di liberalità dal Fondatore;
- dai conferimenti in denaro, beni mobili, immobili e altre utilità effettuati dai Partecipanti Cofondatori e/o dai Partecipanti Istituzionali (come definiti nel successivo articolo 7);
- dalle donazioni, eredità, legati, elargizioni disposti da privati e da enti con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da ogni altra entrata destinata dal Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.

4.2 Costituiscono mezzi per lo svolgimento delle attività della Fondazione:

- i proventi dei beni mobili ed immobili attribuiti dal Fondatore,

dai Partecipanti Cofondatori, dai Partecipanti Istituzionali o da terzi;

- le somme assegnate a titolo di contributo dal Fondatore, dai Partecipanti Cofondatori, dai Partecipanti Istituzionali o da terzi;

- gli eventuali contributi erogati, anche in via straordinaria, dallo Stato, dagli Enti territoriali o da altri enti pubblici e privati in genere, nazionali ed esteri;

- i proventi derivanti dagli eventuali accordi stipulati per l'esplicazione delle attività istituzionali;

- gli eventuali proventi delle proprie iniziative e ogni altra acquisizione per contributi, sovvenzioni, donazioni, eredità e lasciti non specificamente destinati a incremento del patrimonio.

4.3 La Fondazione non può distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposta dalla legge.

Articolo 5

Rapporti istituzionali scientifici e culturali

5.1 Nel rispetto della propria autonomia istituzionale ed in conformità alle leggi vigenti, la Fondazione potrà agire con spirito di collaborazione e di solidarietà con organismi e istituzioni nazionali e internazionali.

5.2 Per l'esplicazione delle attività la Fondazione potrà stipulare convenzioni con istituti, enti, organismi pubblici e privati, sia nazionali che esteri.

Articolo 6

Membri della Fondazione

Sono membri della Fondazione:

- il Fondatore;
- i Partecipanti Cofondatori;
- gli eventuali altri Partecipanti Istituzionali.

Articolo 7

Partecipanti Cofondatori e Partecipanti Istituzionali

7.1 Sono Partecipanti Cofondatori le società Cogeme S.p.a., Azienda Energetica Municipale S.p.a., A.S.M. Pavia S.p.a., ASTEM S.p.a. e Società Cremasca Servizi S.r.l.

7.2 Sono Partecipanti Istituzionali gli Enti Pubblici Territoriali, le Camere di Commercio, gli altri Enti Pubblici, le Università, le Accademie della Regione Lombardia nonché altri enti o società pubbliche e private che condividano lo scopo della Fondazione, che vengano cooptati con il consenso del Fondatore e contribuiscano al Fondo di Dotazione con un importo iniziale non inferiore a Euro 50.000,00.

7.3 Ciascun Partecipante Istituzionale dovrà versare un contributo annuo non inferiore ad Euro 25.000,00.

Articolo 8

Recesso ed esclusione dei Partecipanti Cofondatori e Istituzionali

8.1 I Partecipanti Cofondatori e i Partecipanti Istituzionali possono recedere dalla Fondazione con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte e la decadenza, per il Partecipante Cofondatore recedente, dei poteri di nomina previsti dallo Statuto.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione decide l'esclusione dei Partecipanti Cofondatori e dei Partecipanti Istituzionali per grave motivo, fra cui, a titolo meramente esemplificativo, l'inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto, incluso l'obbligo di effettuare contribuzioni e conferimenti nei limiti di cui al precedente articolo, la morosità, un comportamento giudicato dal Consiglio di Amministrazione incompatibile con la permanenza nella Fondazione.

8.3 I Partecipanti non possono vantare diritti sui contributi versati alla Fondazione, né chiederne la restituzione, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

Articolo 9

Organi

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- Segretario Generale;
- Responsabile Scientifico;
- l'Organo di Controllo
- Il Revisore Legale.

Articolo 10

Assemblea dei Partecipanti

10.1 Fino a che non ci siano Partecipanti Istituzionali tutte le funzioni dell'assemblea verranno svolte dal Fondatore A2A e dai Partecipanti Cofondatori.

10.2 L'Assemblea dei Partecipanti è composta dal Fondatore, dai Partecipanti Cofondatori e dagli altri eventuali Partecipanti Istituzionali.

10.3 L'Assemblea dei Partecipanti, oltre alle attribuzioni previste da altri articoli del presente Statuto:

a) nomina i consiglieri di amministrazione tenuto fermo il principio che due consiglieri, tra cui il Presidente, sono nominati direttamente dal Fondatore A2A mentre cinque componenti sono nominati direttamente, uno ciascuno, dai Partecipanti Cofondatori;

b) nomina i componenti dell'Organo di Controllo tenuto fermo il principio che un componente effettivo con ruolo di Presidente ed uno supplente sono nominati direttamente dal Fondatore A2A, mentre gli altri due componenti effettivi ed uno supplente sono nominati direttamente dai Partecipanti Cofondatori;

c) procede alle modificazioni del presente Statuto, fermo restando che le modifiche relative alle lettere b) e c) del presente articolo e degli articoli 12.2, 15.1 e 17.1 del presente statuto dovranno necessariamente ottenere il voto favorevole del Fondatore A2A e della maggioranza dei Partecipanti Cofondatori;

d) nomina il Revisore Legale;

e) delibera l'eventuale scioglimento e/o trasformazione della Fondazione;

f) delibera l'aumento del numero dei consiglieri fino ad un massimo di 9.

Articolo 11

Convocazione e quorum delle adunanze dell'Assemblea dei Partecipanti

11.1 L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno. È presieduta dal Presidente della Fondazione che provvede altresì alla sua convocazione, con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, da inviarsi almeno otto giorni prima di quello della riunione.

11.2 L'adunanza dell'Assemblea è valida, in prima convocazione, se è intervenuto il Fondatore e almeno la maggioranza dei Partecipanti. In seconda convocazione l'adunanza è valida qualunque sia il numero dei Partecipanti. L'adunanza in seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo quella in prima convocazione.

11.3 L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti all'adunanza. Ciascun Partecipante ha diritto ad un voto.

11.4 Ciascun membro dell'Assemblea, in caso d'impossibilità a partecipare, può conferire delega scritta ad un altro Partecipante. Ciascun Partecipante può ricevere non più di due deleghe.

11.5 Gli Enti, dotati o meno di personalità giuridica, possono partecipare alle adunanze a mezzo dei loro legali rappresentanti o di persone da questi designate per iscritto.

11.6 Delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti si terranno verbali stesi su apposito libro delle adunanze.

Articolo 12

Consiglio d'Amministrazione

12.1 L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) consiglieri. Qualora si verifi-

chi l'ingresso nella Fondazione di uno o più Partecipanti Istituzionali il numero dei consiglieri può salire fino ad un massimo di 9 (nove).

12.2 Il Presidente ed i membri del primo Consiglio sono nominati all'atto della costituzione della Fondazione rispettivamente dal Fondatore A2A S.p.a. e dai Partecipanti Cofondatori, secondo l'art. 10.3 lett. a) del presente Statuto.

Successivamente due consiglieri, tra cui il Presidente della Fondazione, sono nominati dal Fondatore A2A S.p.a., cinque consiglieri sono nominati, uno ciascuno, dai Partecipanti Cofondatori, purché e fintanto che mantengano una partecipazione in A2A pari o superiore allo 0,035% del capitale sociale della stessa, ad eccezione per i primi tre mandati con riferimento ai quali i partecipanti Cofondatori manterranno in ogni caso i diritti di nomina, salvo il caso di recesso o esclusi. Gli altri eventuali consiglieri sono nominati dall'Assemblea dei Partecipanti.

12.3 I consiglieri durano in carica tre esercizi salvo dimissioni e sono rinnovabili.

12.4 In caso di dimissioni, morte o interdizione di uno o più consiglieri che non rappresentino la maggioranza del Consiglio, si procederà alla sostituzione mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione. I consiglieri così nominati rimarranno in carica sino alla decadenza del Consiglio in carica.

12.5 Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri decadrà l'intero Consiglio.

12.6 Qualora il Fondatore A2A S.p.a., i Partecipanti Cofondatori o l'Assemblea dei Partecipanti non provvedano a nominare i consiglieri entro 45 giorni dalla scadenza del mandato, il Consiglio sarà in tutto o in parte nominato dal Consiglio uscente.

Articolo 13

Poteri del Consiglio di Amministrazione

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che indirizza e gestisce l'attività della Fondazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione solo di quelli che ai sensi di legge o del presente Statuto sono espressamente riservati ad altri organi.

13.2 Ha in particolare i seguenti poteri non delegabili:

- formula e definisce gli indirizzi della Fondazione, predispone ed esegue i programmi;
- può nominare, se ritenuto opportuno, il Segretario Generale;
- redige ed approva i bilanci preventivi e consuntivi, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti nonché l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e mobili;
- decide sull'amministrazione e sulla messa a reddito del patrimonio e di ogni bene ricevuto dalla Fondazione;
- delibera l'erogazione di donazioni e liberalità, il cui ammontare generale viene definito annualmente in base alle disponibilità di bilancio, agli impegni e agli sviluppi delle attività di Fondazione e non potrà superare il 20% del contributo annuo del Fondatore A2A,

percentuale da ripartirsi al 50% per semestre.

13.3 Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

13.4 Il Consiglio può altresì nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 14

Presidenza, convocazione e quorum delle riunioni del

Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri, con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, da inviarsi almeno tre giorni prima di quello della riunione.

14.3 Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione le linee strategiche e di programma di attività di Fondazione.

14.4 In caso di urgenza, il Consiglio è convocato con le medesime modalità, con almeno 24 ore di preavviso.

14.5 L'avviso di convocazione deve indicare il giorno e l'ora della convocazione e contenere l'ordine del giorno.

14.6 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta

all'anno.

14.7 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza, anche mediante tele e/o videoconferenza, della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

14.8 Le delibere concernenti le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza qualificata di almeno sei consiglieri nel caso in cui il CdA sia composto da sette o otto membri, invece, di sette consiglieri nel caso sia composto da nove.

14.9 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante sottoscrizione e invio con strumenti informatici della verbalizzazione per approvazione.

14.10 Le delibere constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15

Il Presidente della Fondazione

15.1 Il Presidente della Fondazione, sarà nominato dal Fondatore A2A ed ha la legale rappresentanza della Fondazione; adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, informandone il Consiglio di Amministrazione che dovrà ratificarli nella prima riunione successiva.

15.2 Spetta al Presidente richiedere il riconoscimento giuridico regionale della Fondazione.

15.3 Il Presidente può temporaneamente delegare singole facoltà di

sua competenza ad altro membro del Consiglio di Amministrazione o ad eventuali procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 16

Segretario Generale

16.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, anche fra persone che non sono membri del Consiglio, il Segretario Generale.

16.2 Il Segretario Generale cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato.

16.3 In ogni caso, il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione delle quali redige i verbali.

16.4 Il Consiglio all'atto della nomina definisce i compiti e le funzioni del Segretario Generale. In ogni caso spetterà al Segretario Generale curare il coordinamento della struttura della Fondazione al fine della realizzazione degli obiettivi della Fondazione.

Articolo 17

Organo di Controllo e Revisore dei Conti

17.1 L'Assemblea dei Partecipanti (fatto salvo quanto previsto a favore del Fondatore A2A e dei Partecipanti Cofondatori in tema di Organo di Controllo) nomina un organo di controllo.

L'organo di controllo sarà collegiale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; il revisore può essere una persona fisica o una società di revisione.

Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'organo di controllo sono disciplinati, in quanto compati-

bili, dalle relative norme stabilite dal CTS.

Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi per teleconferenza secondo quanto sopra previsto in tema di Consiglio di Amministrazione.

Nei casi in cui è inderogabilmente richiesto dalla legge o comunque qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea dei Partecipanti nomina un Revisore legale dei conti.

I poteri, le competenze, la durata e la composizione del Revisore legale dei conti sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle relative norme stabilite dal CTS.

Articolo 18

Responsabile Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione, data la natura della Fondazione, provvederà a nominare un Responsabile Scientifico che si occuperà di individuare i temi che dovranno essere oggetto di ricerca da parte della Fondazione.

Articolo 19

Indennità

I compensi per le cariche ricoperte possono essere determinati annualmente dall'Assemblea dei Partecipanti in conformità alle previsioni di legge ed in particolare alle disposizioni del CTS.

Articolo 20

Bilancio, Bilancio sociale e Libri sociali obbligatori

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

In relazione al Bilancio di esercizio, al Bilancio sociale ed alla tenuta dei Libri sociali obbligatori si applicano le disposizioni previste dal CTS.

Articolo 21

Devoluzione dei beni della Fondazione

Verificandosi le circostanze per cui, ai sensi degli artt. 24, 25 e 26 c.c., si determini l'estinzione, la trasformazione o lo scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio sarà devoluto dal Consiglio di Amministrazione a ente avente scopi analoghi.

Articolo 22

Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile, del CTS e le altre disposizioni in materia.

F.TO: MARCO EMILIO ANGELO PATUANO

F.TO: DARIO LAZZARONI

F.TO: MASSIMO SIBONI

F.TO: MANUEL ELLEBORO

F.TO: OSCAR CERIANI

F.TO: GIOVANNI SOFFIANTINI

F.TO: LAURA COLOMBO

F.TO: ANNALISA BRIGNOLI

F.TO: EDMONDO TODESCHINI

Copia su supporto informatico conforme al documento originale, su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.
Milano, 23/12/2021

BOLLO VIRTUALE ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.